

## **STATUTO**

### **ACQUARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN STRADA  
OSTIGLIESE 22

Numero REA: MN - 209755

Codice fiscale: 01931170201

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 18-05-2012 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**ALLEGATO " B" AL N. 72.318/24.453 DI REPERTORIO**

**STATUTO COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "A"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

**Art. 1 – Costituzione e denominazione**

E' costituita Società Cooperativa denominata

**"ACQUARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

La Cooperativa ha sede in Mantova all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**Art. 2 – Durata**

La Cooperativa ha durata sino al 2100, e potrà essere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente, ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea.

**TITOLO II**

**SCOPO – OGGETTO**

**Art. 3 – Scopo mutualistico**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

La Cooperativa attribuisce al termine "svantaggiato" il significato di "Persona con potenzialità fisiche, psichiche, sensoriali e morali ancora inesprese con libertà e compiutezza a causa di contingenti e perseveranti fattori ambientali e personali che non ne permettono la sua piena e dignitosa espressione umana".

Essa opera per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1° lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione di servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi.

**Art. 4 – Oggetto sociale**

La Cooperativa, valendosi in via prevalente dell'attività dei soci cooperatori, si propone di realizzare il seguente oggetto sociale, comprensivo di tutte le attività aventi valenza socio – sanitaria, assistenziale ed educativa previste dalle normative nazionali, regionali ed europee vigenti pro tempore:

a) Gestione di strutture comunitarie a favore di soggetti con problemi di abuso / dipendenza da sostanze psicoattive. Al fine di consentire una maggiore incisività dell'azione svolta nei confronti dei soggetti indicati, viene prevista l'attivazione di servizi di assistenza integrativa semiresidenziali e residenziali, in stretta collaborazione con i servizi del territorio.

b) Gestione di strutture comunitarie socio - sanitarie, assistenziali ed educative, ivi compreso lo svolgimento delle attività ad esse connesse

(pulizia, sanificazione, ristorazione, lavanderia), atte a prevenire stati di disagio sociale.-----

a) Interventi a favore delle famiglie, con la gestione di centri di consulenza e mediazione familiare.-----

b) Gestione di strutture di accoglienza, centri diurni e residenziali di accoglienza e risocializzazione.-----

c) Gestione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, sia presso le famiglie che le scuole o altre strutture di accoglienza.-----

d) Attività di assistenza sociale rivolta a persone e famiglie.-----

e) Interventi di sostegno, diagnosi e psicoterapia individuale, di coppia, familiare o di gruppo.-----

f) Risocializzazione e riabilitazione per il recupero di persone affette da patologie psichiatriche o con problemi di abuso / dipendenza da sostanze psicoattive.-----

g) Realizzazione di iniziative volte alla promozione individuale e sociale.-----

h) Attività di sensibilizzazione della comunità locale in cui opera, al fine di renderla più disponibile e consapevole all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di disagio.-----

i) Progettazione e realizzazione di ricerche territoriali su fenomeni sociali rilevanti (tossicodipendenza, devianza, immigrazione, mercato del lavoro, disagio sociale, condizione anziana, handicap, ecc.).-----

l) Promozione e realizzazione di interventi a favore di donne che hanno subito varie forme di discriminazione, sfruttamento, maltrattamento, violenza fisica e/o sessuale.-----

Nell'ambito delle attività elencate, e ai fini del perseguimento delle finalità sociali statutarie, la Cooperativa potrà intraprendere attività di servizi diverse, purché l'entità economica delle stesse sia marginale e riconducibile all'attività socio-sanitaria, assistenziale ed educativa principale.-----

La Cooperativa potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo strumentali, accessorie, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.-----

Essa potrà, inoltre, assumere interessenze in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente sia indirettamente, sia in Italia sia all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.-----

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.L. 1 settembre 1993, n. 385.---

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.---

### -----TITOLO III-----

### -----SOCI-----

#### **Art. 5 – Soci**

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

Il numero di soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Si possono distinguere:

- SOCI ORDINARI: soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale

- SOCI VOLONTARI: soci che prestano attività a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

- SOCI SOVVENTORI: soci che investono capitali nell'impresa, e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

- SOCI FRUITORI: soci della Cooperativa che usufruiscono a vario titolo, sia direttamente che indirettamente, dei servizi della stessa.

Possono essere soci anche persone giuridiche pubbliche o private, nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative.

#### **Art. 6 – Ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito;

a) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;

b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato per legge;

c) l'impegno ad attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

d) denominazione, sede ed attività;

e) estremi della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;

f) caratteristiche ed entità degli associati;

g) quote da sottoscrivere.

Alla predetta domanda devono essere allegati lo Statuto e la delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'assenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, la relativa delibera deve essere motivata e comunicata agli interessati entro 60 giorni. Entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chi ha proposto la domanda può chiedere il riesame dell'istanza all'Assemblea.

#### **Art. 7 – Ditti ed obblighi del socio**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni riferentesi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo Statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare la quota di ammissione;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;
- a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione di domicilio deve essere comunicata con raccomandata AR o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione.

#### **Art. 8 – Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le quote dei soci lavoratori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa, se non con l'autorizzazione degli amministratori.

#### **Art. 9 – Recesso del socio**

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata AR o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Nel caso di socio lavoratore, cioè di socio ordinario che porti la propria attività lavorativa, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, il rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

#### **Art. 10 – Esclusione**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- b) che vanga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;-----
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento nonché dalle deliberazioni degli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;-----
- d) che non abbia partecipato, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle assemblee;-----
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;-----
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;-----
- g) che in qualunque modo rechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;-----
- h) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;-----
- i) che, nella sua qualità di socio lavoratore, abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo-----
- j) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale-----
- l) mancata partecipazione alle attività della Cooperativa per almeno 1 (uno) anno.-----

**Art. 11 – Delibere di recesso ed esclusione**-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.-----

**Art. 12 – Liquidazione**-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso della quota versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.-----

E' fatto salvo il diritto spettante alla Cooperativa di operare il conguaglio fra l'importo da rimborsare ed eventuali propri crediti liquidi.-----

**Art. 13 – Morte del socio**-----

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

**Art. 14 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto efficace.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.-----

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso della quota con eventuali propri crediti.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

#### SOCI SOVVENTORI

##### **Art. 15 – Soci sovventori**

Si definiscono "soci sovventori" quei soci che investono capitali nella Cooperativa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di quest'ultima.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, pubbliche o private.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

##### **Art. 16 – Rappresentanza dei soci sovventori**

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori, ai soci volontari ed ai soci sovventori.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

I soci sovventori persone fisiche, e i legali rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

#### TITOLO V

#### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

##### **Art. 17 – Elementi costitutivi**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da:

- un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 250,00 riservate ai soci cooperatori;

- un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 50,00 riservate ai soci volontari;

- un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 50,00 riservate ai soci fruitori;

b) da azioni nominative trasferibili (con diritto di prelazione dei soci cooperatori) del valore nominale di Euro 1.500,00 riservate ai soci sovventori per la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;-----

a) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di gestione;-----

b) dalla riserva straordinaria indivisibile;-----

c) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto;-----

d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.-----

Tutte le riserve sono indivisibili e, pertanto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.---

La società ha facoltà di non emettere azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1, C.C.-----

#### **Art. 18 – Ristorno**-----

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci ordinari lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci ordinari lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della loro prestazione lavorativa al fine di erogare un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.-----

#### **Art. 19 – Bilancio di esercizio**-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, che dovranno essere così destinati:-----

a) alla riserva legale indivisibile in misura non inferiore al 30%;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31/01/1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) alla remunerazione del capitale versato dai soci sovventori ad un tasso mai superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci operatori;-----

d) alla eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31/01/1992, n. 59;-----

e) alla riserva straordinaria.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.---

#### -----TITOLO VI-----

#### -----ORGANI SOCIALI-----

#### **Art. 20 – Definizioni**-----

Sono Organi della Società:-----

a) l'Assemblea dei Soci-----

b) il Consiglio di Amministrazione-----

- c) il Presidente -----  
d) Organo di Controllo o Revisore.-----

**Art. 21 – L'Assemblea dei Soci**-----

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.-----  
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e seconda convocazione, che non deve essere fissata nello stesso giorno indicato per la prima.-----

Tale avviso, oltre ad essere affisso nella sede sociale, deve essere trasmesso ai Soci; la trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne l'effettiva ricezione (consegna a mano, a mezzo raccomandata, fax, mail).-----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci, in senso numerico, aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto; di conseguenza delibera validamente a maggioranza assoluta di voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo sullo scioglimento e liquidazione della Società per le quali occorre la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto ed il voto favorevole del 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

Per le votazioni si procede di norma con il sistema dell'alzata di mano, mentre per l'elezione delle cariche sociali o quando trattasi di persone con il sistema della votazione a scrutinio segreto.-----

Hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.-----

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.-----

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.-----

Le deliberazioni devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; in caso di Assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto da un Notaio.-----

**Art. 22 – L'Assemblea ordinaria**-----

L'Assemblea:-----

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;-----
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;-----
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;-----
- 4) procede alla nomina dell'incaricato del controllo legale dei conti;-----
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al controllo legale;-----
- 6) approva i regolamenti interni ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, C.C.;-----
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----
- 8) delibera su tutti gli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.-----

**Art. 22 – Assemblea straordinaria**-----

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.-----

#### **Art. 23 – Il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri. Deve essere costituito per almeno il 50% da soci lavoratori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili; scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Elegge, nella prima riunione, il Presidente ed il Vice-Presidente.

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile – ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

#### **Art. 24 – Convocazioni e deliberazioni**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via telematica con un preavviso di almeno 24 ore.

Ogni Amministratore deve dare comunicazione agli altri Amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone i termini, la natura, l'origine e la portata, astenendosi dall'esprimere il proprio voto in merito.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità la proposta di deliberazione si intende respinta.

La verbalizzazione delle deliberazioni è affidata ad un Consigliere, che funge in tal caso anche da Segretario.

#### **Art. 25 – Integrazione del Consiglio**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 26 – Rappresentanza**

Il Presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

#### **Art. 27 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE**

La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477 C.C., un Organo di Controllo composto da un solo membro effettivo, in possesso dei requisiti di legge, o un revisore in possesso dei requisiti di legge.

Qualora la società abbia più di venti soci e un attivo di bilancio pari o superiore ai limiti di legge, dovrà essere nominato un Organo di Revisione.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo o di un Revisore, la società dovrà nominare un Collegio Sindacale, in possesso dei requisiti di legge, al quale affidare sia il controllo di legalità, sia il controllo dei conti, oppure un Collegio Sindacale al quale affidare il controllo di legalità e un Organo di Revisione al quale affidare il controllo dei conti.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste dal presente statuto in materia di organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

#### **TITOLO VII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 28 – Scioglimento anticipato**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento anticipato della Società nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

#### **Art. 29 – Devoluzione patrimonio finale**

In caso di scioglimento anticipato della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, si cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### **TITOLO VIII**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 30 – Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo amministrativo con propri regolamenti interni.

#### **Art. 31 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione**

E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

**Art. 31 – Rinvio**-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente.-----

Alla Cooperativa, per quanto non espressamente previsto dal Codice Civile e dalle norme speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.-----

Nell'ipotesi in cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2519, secondo comma, del Codice Civile, vengano superati i limiti indicati nella medesima norma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

firmato:

ANDREANI FRANCESCA

GIAMPAOLO FABBI Notaio (Impronta del sigillo).

**"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Mantova, autorizzazione. n. 22998/91 del 20/9/2000 emanata dall'Ufficio delle Entrate di Mantova."**

"Io sottoscritto dottor GIAMPAOLO FABBI, notaio in Mantova ed iscritto al Collegio Notarile di Mantova, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del D. Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese."

**Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova in data 17 maggio 2012 al n. 3123 Serie 1T.**